



REGOLAMENTO

INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2024

Articolo 1 – Finalità

Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.

La Camera di Commercio di Verona si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla Legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per **favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale**, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle **tecnologie digitali**.

Il Regolamento in oggetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI veronesi, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
- promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa europea in materia di aiuti di Stato

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 800.000,00.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell'approvazione della graduatoria, nell'ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.

I contributi riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Bando sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.¹

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo - soglia massima 25.000,00 euro.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 euro.²

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dal Regolamento n. 2831/2023 sopra citato.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti comunitari e, in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la Camera di Commercio provvederà direttamente:

- a) a ridurre, in caso di superamento della soglia "de minimis", il contributo concesso per farlo rientrare nel massimale "de minimis" di riferimento;
- b) a escludere la domanda di contributo nel caso il massimale "de minimis" di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda.

Gli aiuti previsti dal presente Bando **sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili e la normativa di riferimento lo consenta.

¹ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti: il triennio precedente è inteso come 3 periodi di 365 giorni.

² Il triennio di riferimento per i Regolamenti UE n. 1408/2013 e n. 717/2014 per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Articolo 3 – *Ambiti di attività*

Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a:

a) ***percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:***

- il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali;
- l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;

b) ***lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:***

- la realizzazione di “virtual matchmaking”, ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
- l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
- progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
- la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
- la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia. Sono in ogni caso escluse fiere ed eventi per i quali la Camera di Commercio di Verona organizza una partecipazione collettiva, prevedendo un cofinanziamento;
- la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione per finalizzare i contatti di affari.

Articolo 4 – *Spese ammissibili*

Sono ammissibili le spese per:

- a) servizi di consulenza relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 3;
- c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e di incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia, per i quali la Camera di Commercio di Verona organizza una partecipazione collettiva, prevedendo un cofinanziamento;
- b) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- c) produzione di campionature;

- d) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- e) le spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, ecc.);
- f) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- g) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale, tra quelli indicati all'art. 3 del presente Regolamento, si riferisce la spesa.

Sono, in ogni caso, esclusi:

- **gli investimenti effettuati in leasing, in comodato e/o in altre forme assimilabili al contratto di locazione;**
- **gli investimenti in beni usati.**

Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 luglio 2024 fino al 30 giugno 2025 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA e analoghe imposte estere, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, saranno ammissibili al bando le sole fatture che riporteranno il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che la Camera di Commercio comunicherà alle imprese beneficiarie della concessione del contributo. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio le imprese beneficiarie dovranno provvedere, mediante apposita procedura, all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 438 del 2020, esclusivamente in via telematica, e previste dalla Circolare Agenzia Entrate 14/E 2019 (o successive nuove modalità), pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile.

Per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso, non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili.

L'obbligo di cui al comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, al fine di garantire, come previsto dalla normativa, la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato dalla Camera di Commercio, il CUP deve essere riportato direttamente dall'impresa beneficiaria del contributo sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando:

1. le MPMI così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 1315/2023), **aventi sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;**
2. le aggregazioni di MPMI con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona, costituite da **almeno SEI imprese**, nelle seguenti modalità:
 - reti di imprese (rete-soggetto oppure rete-contratto) con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona, costituite ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5 convertito con modifiche dalla L. 9/04/2009 n. 33 e s.m.i.. Le reti di imprese, costituite con forma giuridica di “contratto di rete”, devono essere tra loro assolutamente indipendenti ovvero tra loro non associate o collegate. Le reti devono risultare iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso di rete-contratto deve essere identificata l'impresa capofila;
 - Associazione Temporanea di Imprese (ATI) e Associazione temporanea di Scopo (ATS) di imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona. Ai fini del presente Regolamento, per Associazione Temporanea di Imprese e Associazione Temporanea di Scopo si intendono più imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico oggetto del presente Regolamento. L'ATI e l'ATS non costituiscono figure giuridiche a sé stante, né portano alla costituzione di un nuovo soggetto, ma si fondano sul conferimento a una delle imprese (denominata capofila) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per il progetto da realizzare, che dovrà essere allegato alla domanda;
 - Consorzio di imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona. In ogni caso, i Consorzi, all'atto della domanda dovranno individuare puntualmente le imprese consorziate che intendono partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di aggregazione, che andrà allegato alla domanda. Il Consorzio dovrà rivestire il ruolo di capofila.

I soggetti capofila sottoscriveranno gli impegni contrattuali fungendo da referente per conto dell'aggregazione ai fini del presente Regolamento.

Articolo 6 – Casi di esclusione e di inammissibilità

A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'articolo 5 (nel caso di aggregazioni e consorzi tutte le imprese aderenti all'iniziativa) dovranno:

1. essere attivi;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁽³⁾.

I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dai soggetti di cui all'art. 5 anche al momento dell'erogazione, **pena la revoca del contributo medesimo.**

Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno, altresì, risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto

⁽³⁾ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (modificato dal Regolamento UE n. 1315/2023).

pagamento del diritto annuale mancante **entro e non oltre il termine di 20 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽⁴⁾, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Articolo 7 – Ammontare del contributo

A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all'art. 5 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente Regolamento, potrà essere concesso un contributo pari al **50%** delle spese ammissibili (IVA e/o imposte estere escluse), sino ad un importo **massimo** di:

- **€ 12.000,00** (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma singola; qualora l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda e alla data di trasmissione della rendicontazione, risponda ai criteri di impresa femminile (individuati dall'art. 53 del D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198) ⁽⁵⁾ o giovanile ⁽⁶⁾, la somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l'importo massimo di **€ 14.000,00 per impresa**.
- **€ 12.000,00 per impresa fino ad un importo complessivo non superiore a € 75.000,00** (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma aggregata ai sensi dell'art. 5 punto 2.

Verrà, inoltre, corrisposta una ulteriore somma di **€ 2.500,00** per ciascuna domanda presentata da aggregazioni di imprese, purché ammessa a contributo.

Qualora le domande ammissibili non consentano l'utilizzo dello stanziamento complessivo di cui all'art. 2, si procederà all'incremento della percentuale del contributo a tutte le imprese beneficiarie, fino ad un massimo del 60%, fermi restando gli importi massimi di cui al primo comma.

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore a **€ 5.000,00** al netto di IVA e delle analoghe imposte estere.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.

⁽⁴⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

⁽⁵⁾ **IMPRESA FEMMINILE** - D.Lgs. 11 aprile 2006, N. 198 - ART. 53

Le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

⁽⁶⁾ **IMPRESA GIOVANILE** - LEGGE REGIONALE 57/1999

Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di età, si deve fare riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere** ⁽⁷⁾ - **Servizi e-gov (completamente gratuito)** dalle ore **9:00 del 4 settembre 2024 alle ore 16:00 del 18 settembre 2024**. Saranno **automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini**.

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2024*, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

L’invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l’invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2024*.

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato:
 1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - *sezione Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2024*, compilato in ogni sua parte e contenente il **programma** dettagliato dell’iniziativa, da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell’intervento per il quale si chiede il contributo;
 2. **preventivi/fatture di spesa o altra documentazione relativa agli investimenti di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, intestati all’impresa richiedente**, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l’investimento (non saranno ammessi auto preventivi/fatture);
 3. **scrittura privata o accordo di progetto o copia “contratto di rete”** sottoscritto da tutte le imprese aderenti nel caso di aggregazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto 2, del Regolamento.

Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dai Digital Promoter della Camera di Commercio (pid@vr.camcom.it).

⁽⁷⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 9 alle 16 dei giorni feriali**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila richiedente.

E' obbligatoria l'indicazione di un **unico indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e **tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda**. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il **medesimo indirizzo PEC** eletto come domicilio ai fini della procedura.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, è tenuta in considerazione solo la prima domanda pervenuta in ordine cronologico.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 2 del presente Regolamento, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, inizialmente sospese per esaurimento fondi, seguendo l'ordine previsto dalla graduatoria, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto e che sia stata trasmessa la rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a contributo.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1) **partecipazione in forma aggregata (articolo 5, comma 1, punto 2 del Regolamento);**
- 2) **numero decrescente dei componenti dell'aggregazione;**
- 3) **ammontare crescente dell'investimento ammesso a contribuzione;**
- 4) **iscrizione nell'elenco del "Rating di Legalità" delle imprese partecipanti (nel caso di partecipazione in forma aggregata la suddetta iscrizione può essere riferita anche ad una sola impresa).⁽⁸⁾**

⁽⁸⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stellina" ad un massimo di tre "stelline", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Articolo 10 – Concessione del contributo

Il Dirigente competente, tenuto conto dei risultati degli accertamenti effettuati dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi, secondo l'ordine di precedenza stabilito all'articolo 9, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

Saranno escluse totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'**80%** rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di **€ 5.000,00** (al netto di IVA ed analoghe imposte estere) di cui all'art. 7.

L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla domanda di contributo. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2024*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro congressi / Contributi alle imprese veronesi / Incentivi per l'internazionalizzazione anno 2024*), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/capofila o dal soggetto delegato, compilata in ogni sua parte (da salvare o scansionare), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di investimento, ai preventivi (o ad altra documentazione di cui all'articolo 8) prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e relative quietanze. Relativamente alla tipologia di investimento concernente le fiere (art. 3, lettera b), in sede di rendicontazione non sarà possibile sostituire la fiera indicata in domanda e ammessa a contributo con una fiera diversa e/o analoga;
2. fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa intestati all'impresa richiedente di cui al punto 1 accompagnati da una sintetica traduzione in lingua italiana se redatti in lingua straniera (ai fini della rendicontazione è possibile presentare fatture emesse da un fornitore diverso rispetto a quello indicato in sede di domanda, fermo restando il rispetto della medesima tipologia di investimento come indicato nel precedente punto 1). Le fatture dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato dalla Camera di Commercio in sede di concessione del contributo (modalità riportate nell'articolo 4 del presente Regolamento);
3. copie dei pagamenti intestati all'impresa richiedente effettuati esclusivamente mediante **transazioni verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice, mentre saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito stesso. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO; in alternativa, comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili sia la riga di interesse sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione). Per la quietanza delle fatture non verrà considerato valido ai fini del pagamento la cessione, al

fornitore o a terzi, di beni usati a parziale/totale compensazione dell'importo delle fatture ammesse a contributo. Non saranno ammesse autofatture, né pagamenti in contanti;

4. per la partecipazione a manifestazioni fieristiche: copia della pagina del catalogo ufficiale degli espositori nel quale figurì l'impresa o l'aggregazione richiedente e documentazione fotografica inerente la partecipazione;
5. relazione scritta del programma dell'investimento realizzato.

Tale documentazione dovrà essere inviata **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line **“Contributi alle imprese”**, all'interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere⁽⁹⁾ - Servizi e-gov (completamente gratuito) entro e non oltre il 31/07/2025, pena la decadenza del contributo. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.**

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le altre integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta:

- la non ammissibilità della spesa di riferimento con conseguente riduzione del contributo;
- la decadenza del contributo qualora la non ammissibilità della spesa di riferimento, di cui al punto precedente, comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto nell'art. 7 del presente Regolamento e/o dell'80% previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
- la decadenza del contributo in tutti gli altri casi.

In caso di aggregazioni di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2, del presente Regolamento, il pagamento del contributo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa capofila. Le modalità di ripartizione del contributo tra le imprese partner di progetto verranno dalle stesse disciplinate ed eventuali controversie dovranno essere gestite all'interno della partnership.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di D.U.R.C. irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m..

Articolo 12 – Controlli

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi si procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

⁽⁹⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 9 alle 16 dei giorni feriali**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.

Articolo 13 – Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di investimento;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 6;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 12, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera di Commercio, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Regolamento coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/90 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.

Il procedimento di concessione del contributo si deve concludere entro 180 giorni successivi alla data di chiusura del bando.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari Contributi

E-mail: contributi@vr.camcom.it

Articolo 15 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni:

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di contributo saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l'eventuale concessione del contributo camerale.

Modalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a:

- a. Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Verona;
- b. CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- c. Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai fini della tenuta del Registro Aiuti di Stato SIAN.

In caso di concessione di contributo camerale, i dati verranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell'archivio informatico dell'Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona - Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Affari Economici.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei dati personali (dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it).

Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all'Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), posta elettronica certificata (contributi@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (contributi@vr.camcom.it).

L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.